

Il DL Salva Roma e per la finanza locale

10 marzo 2014

di Arturo Bianco

www.marcoaurelio.comune.roma.it

La possibilità di incrementare le aliquote dei tributi locali, la previsione di misure specifiche per Roma capitale, la mini sanatoria delle disposizioni contenute nei fondi per la contrattazione e nei contratti decentrati illegittimi, le disposizioni per i comuni in difficoltà finanziaria e lo spostamento dei termini per la presentazione della relazione di fine mandato. Possono essere così riassunte le principali disposizioni contenute nel DL n. 16/2014, “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”. Questo provvedimento è stato adottato dal Governo a seguito della decadenza del DL cd salva Roma. Esso riprende sia le disposizioni contenute in tale decreto (che ricordiamo a sua volta era stato emanato sempre per sanare gli effetti derivanti dalla mancata conversione di un precedente decreto legge adottato in questa materia), sia molte delle misure che in sede di conversione il Parlamento aveva cercato di introdurre, determinando l’appesantimento del testo che ha portato sia il Presidente della Repubblica sia il Presidente del Senato ad intervenire per ricondurre il contenuto dei decreti entro ambiti coerenti con le previsioni legislative. Tali misure erano confluite nel testo del disegno di legge in esame in sede deliberante da parte della commissione bilancio del Senato n. 1322 “Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali”.

LE DISPOSIZIONI PER ROMA CAPITALE

Le misure dettate per la città di Roma sono contenute nell’articolo 16. Il comune è impegnato a trasmettere entro i 90 giorni successivi alla emanazione del decreto una relazione ai ministeri dell’interno e della economia e finanze, nonché alle Camere. In tale relazione vanno spiegate le ragioni che sono a base della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente e della entità dei debiti da trasferire alla gestione commissariale. Contestualmente occorre trasmettere agli stessi soggetti uno specifico piano a valenza triennale in cui devono essere contenute le misure per la riduzione del disavanzo ed il riequilibrio strutturale. In tale piano devono in particolare essere contenute le misure per l’applicazione di vincoli finanziari e di acquisto alle società partecipate, riduzione- previo censimento- dei costi unitari per la fornitura dei servizi pubblici locali; ricognizione del personale delle società con conseguente riduzione del numero; adozione di modelli innovativi di gestione per i servizi pubblici locali, la raccolta e smaltimento dei rifiuti; cessione o dismissione delle quote possedute nelle società partecipate e del patrimonio immobiliare. Su tale piano e sulla sua compatibilità con gli obiettivi di contenimento della spesa e con riferimento ai maggiori oneri connessi al ruolo della capitale si esprime il tavolo di raccordo interistituzionale. Il piano, entro i 60 giorni successivi alla sua trasmissione, è approvato con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Vengono infine disposti interventi finanziari in favore del comune, che si traducono nella possibilità di aumentare i debiti contratti da trasferire al commissario straordinario per il risanamento del comune di Roma.

LE DISPOSIZIONI FINANZIARIE

L’articolo 1 stabilisce che per il 2014 i comuni possano deliberare un incremento della aliquota

della TASI non superiore allo 0,8 per mille e subordinato alla condizione che sulla prima casa non si generi un carico fiscale superiore a quello determinato dalla applicazione dell'IMU. Per il versamento della TASI può essere utilizzato il bollettino di conto corrente postale e per la TARI i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. La riscossione della nuova tassa sui rifiuti (TARI) può essere affidata ai soggetti che attualmente riscuotono per l'ente i tributi su rifiuti e servizi.

Le scadenze di pagamento di TARI e TASI saranno fissate dai comuni, che devono comunque prevedere in via ordinaria almeno 2 rate a scadenza semestrale e la possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

I comuni che hanno richiesto ai sensi del DL n. 174/2012 di accedere a procedure di risanamento finanziario e che si sono visti respingere il piano da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti possono riproporre tale istanza entro i 90 giorni successivi alla comunicazione di tale decisione. Viene posta la condizione per cui occorre dimostrare il raggiungimento di un aumento dell'avanzo di amministrazione e/o di diminuzione del disavanzo rispetto a quello registrato nell'ultimo rendiconto approvato.

Sono fissati i nuovi termini per la presentazione della relazione di fine mandato da parte dei sindaci: 60 giorni prima delle elezioni e non più a 90. Nuovi termini anche nella ipotesi di scioglimento anticipato: 20 giorni dopo il provvedimento di indizione delle elezioni.

LA SANATORIA DEI FONDI E DEI CONTRATTI ILLEGITTIMI

Il recupero delle somme illegittimamente inserite nei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa deve essere assicurato entro lo stesso numero di anni in cui tali illegittimità hanno prodotto i propri effetti. Oltre che con tagli ai fondi tali risparmi possono essere conseguiti anche con misure di razionalizzazione organizzativa. Le regioni devono tagliare le dotazioni organiche di almeno il 10% dei dipendenti ed il 20% dei dirigenti. Per gli enti locali è disposto il taglio degli organici in modo da restare nel tetto della consistenza massima prevista dal decreto con cui ogni 3 anni il Ministero dell'Interno fissa il rapporto massimo tra dipendenti e popolazione: l'ultimo è del 16 marzo del 2011. Dell'esito di tale attività le amministrazioni locali devono dare espressamente conto ai Ministeri dell'interno, della pubblica amministrazione e dell'economia e finanze.

Il comma 2 del provvedimento consente di destinare al recupero di tali somme le quote di risparmio derivanti dai piani di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui all'articolo 16 del DL n. 98/2011. Ricordiamo che tale disposizione consente di destinare alla incentivazione del personale fino alla metà dei risparmi conseguiti dalle amministrazioni sulla base di tale disposizione. Il comma 3 stabilisce che non sono da considerare nulli e non applicabili gli atti con cui le amministrazioni hanno ripartito i fondi per la contrattazione decentrata in contrasto con le previsioni dei contratti nazionali. Questa "sanatoria" è consentita solamente per gli atti adottati prima della scadenza del termine fissato dal DLgs n. 150/2009, legge cd Brunetta, alle regioni ed agli enti locali per adeguare i contratti collettivi decentrati integrativi sottoscritti precedentemente alle novità dettate da tale provvedimento. Ricordiamo che questo termine è fissato per le regioni e gli enti locali al 31 dicembre 2011, ma anche che i contratti decentrati non adeguati hanno cessato di produrre i propri effetti a partire dallo 1 gennaio 2013. Questa possibilità non può essere utilizzata da tutte le amministrazioni, ma solamente da quelle che hanno rispettato tutti i seguenti parametri: patto di stabilità, vincoli in materia di spesa per il personale (cioè sia il tetto che non deve superare l'anno precedente e nelle amministrazioni non soggette il 2008 sia il rapporto massimo del 50% rispetto alla spesa corrente), limiti dettati dall'articolo 9 del DL n. 78/2010 (cioè il tetto al trattamento economico individuale, il tetto al fondo ed il taglio in proporzione alla riduzione dei dipendenti e dei dirigenti, tetto alle assunzioni flessibili, blocco degli effetti economici delle progressioni etc). Ed infine questa possibilità può essere utilizzata solamente dalle amministrazioni che non hanno superato i vincoli finanziari alla

costituzione dei fondi e non hanno condotto al riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale.